



UNIVERSITÀ DI PISA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell'Informazione

REGOLAMENTO

Art. 1 - Durata e scopi del Corso

Il corso si svolge presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa, che ne ospita anche la Segreteria Didattica. La sua durata è di tre anni e il suo scopo è la formazione di persone di elevata preparazione in grado di ottenere risultati originali nelle seguenti aree di ricerca, elencate in ordine alfabetico:

- Analog and RF circuit design
- Assistive technologies and Rehabilitation
- Automation
- Communications
- Digital circuits and systems
- Distributed and Embedded Systems, and Pervasive Computing
- Electromagnetics
- Guidance and Navigation
- Information Systems
- Intelligent Systems
- Medical Imaging
- Micro/Nanosystems and Nanoelectronics
- Nanotechnologies
- Networking
- Radar Systems
- Remote Sensing
- Robotics
- Sensors, Biosensors, and Intelligent Materials
- Signal and Image processing
- Vehicular and power electronics

Art. 2 - Organi del Corso

Sono organi del Corso: il Coordinatore, il Collegio dei Docenti del Corso (in breve, Collegio dei Docenti), la Giunta.

Il Coordinatore designa un Vice Coordinatore fra i professori o i ricercatori dell'Università di Pisa appartenenti al Collegio dei Docenti. Il Vice Coordinatore supplisce il Coordinatore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza di quest'ultimo.

Il Collegio dei Docenti del Corso esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal Regolamento di Ateneo per il Dottorato di Ricerca.

La Giunta è composta dal Coordinatore e da quattro membri eletti dal Collegio dei Docenti tra i suoi componenti. Essa decade con il mandato del Coordinatore.

La Giunta coadiuva il Coordinatore nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita attività istruttorie sulle materie attribuite al Collegio dei Docenti. Il Collegio dei Docenti, con maggioranza assoluta dei suoi componenti, può delegare alla Giunta, precisando criteri, durata e limiti della delega, la deliberazione su argomenti di sua competenza.

La delega perde comunque efficacia col decadere del Coordinatore.

Art. 3 - Coordinatore del Corso

Il Coordinatore rappresenta il Corso. Spetta al Coordinatore:

- a) convocare e presiedere le riunioni del Collegio dei Docenti e della Giunta e dare esecuzione alle relative delibere;
- b) adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Collegio dei Docenti, sottoponendoli allo stesso per la ratifica alla prima adunanza successiva;
- c) autorizzare, sentiti i tutori, lo svolgimento di periodi di formazione degli iscritti al dottorato presso Università ed istituti di ricerca italiani o stranieri.

Spetta inoltre al Coordinatore, con la collaborazione della Giunta, predisporre la documentazione per l'accreditamento del Dottorato prevista dal Regolamento di Ateneo.

Il Coordinatore è eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Università di Pisa secondo le modalità contenute nel Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca del Collegio dei Docenti, a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle votazioni successive, purché sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto.

Art. 4 - Ammissione al Corso

L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio, alle quali i candidati vengono ammessi dopo una valutazione del curriculum. Per la valutazione comparativa dei candidati la Commissione ha a disposizione un totale di 100 punti così suddivisi:

- a) fino ad un massimo di 30 punti per il curriculum;
- b) fino ad un massimo di 40 punti per la prova scritta;
- c) fino ad un massimo di 30 punti per il colloquio.

Le prove di esame sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. Sono ammessi allo svolgimento della prova scritta i candidati che abbiano conseguito almeno 16 punti sui 30 disponibili nella valutazione del curriculum. Per la prova scritta, la Commissione propone un tema a carattere generale su argomenti attinenti all'ingegneria della informazione. I risultati della valutazione della prova scritta e del curriculum vengono affissi all'albo del Dipartimento sede del Dottorato prima dello svolgimento del colloquio.

Sono ammessi al colloquio i candidati che nella prova scritta abbiano conseguito almeno 28 punti su 40. Il colloquio tende a verificare le potenzialità del candidato ad inserirsi positivamente nelle attività di ricerca di interesse del Dottorato. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una valutazione di almeno 21 punti su 30.

Art. 5 - Attivazione e disattivazione dei curricula

L'attivazione e la disattivazione degli eventuali curricula in cui il Dottorato può essere suddiviso sono deliberate dal Collegio dei Docenti a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri.

Art. 6 - Nomina e obblighi dei tutori

Ad ogni studente ammesso al corso il Collegio dei Docenti, sentite le indicazioni dello studente, assegna uno o più tutori di cui uno almeno è Membro del Collegio stesso. La designazione dei tutori può essere in seguito modificata con le medesime modalità. I tutori hanno il compito di guidare ed assistere lo studente nella definizione del percorso formativo e delle ricerche volte alla preparazione della dissertazione finale.

I tutori sono altresì obbligati a partecipare alle riunioni annuali di verifica dell'attività degli studenti (Art. 9). Se non fanno parte del Collegio, partecipano senza diritto di voto.

Art. 7 - Obblighi degli studenti

All'inizio del primo anno di corso, ciascun allievo propone le aree di ricerca ed eventualmente il curriculum (se attivato) nel quale intende svolgere la sua attività. All'inizio di ogni anno di corso, il Collegio del Corso assegna a ciascun allievo, su indicazione dei tutori, un piano di attività formative e di ricerca. Il piano può comprendere la frequenza di corsi istituzionali, di corsi specialistici, seminari e scuole in Italia e all'estero, e può prevedere periodi di permanenza presso qualificati istituti di ricerca italiani o stranieri.

Art. 8 - Verifica dell'attività dei dottorandi

Al termine del primo e del secondo anno, ogni allievo presenta al Collegio dei Docenti una relazione scritta sull'attività e le ricerche svolte. I risultati vengono illustrati dal dottorando al Collegio dei Docenti in seduta pubblica, con la presenza dei tutori. Sulla base dei risultati ottenuti e sentito il parere dei tutori, il Collegio valuta l'assiduità e l'operosità dell'allievo e il grado di preparazione raggiunto, tenendo conto del programma di attività previsto per quell'anno. In base a tale valutazione, il Collegio dei Docenti ammette l'allievo all'anno successivo ovvero propone la sua esclusione dal corso.

Al termine dell'ultimo anno di corso, l'allievo presenta in forma scritta una sintesi dei risultati conseguiti nell'arco dei tre anni. Questi vengono illustrati dall'allievo al Collegio dei Docenti in seduta pubblica, con la presenza dei tutori. Il Collegio dei Docenti, sentito anche il parere dei tutori, formula un giudizio sull'attività svolta dall'allievo, giudicandone l'ammissibilità e quindi dando parere positivo alla preparazione della Tesi e alla successiva valutazione da parte dei valutatori, o propone l'esclusione dell'allievo dal Corso di Dottorato.

Art. 9 - Ammissione e svolgimento dell'esame finale

Le modalità generali di ammissione all'esame finale e il suo svolgimento seguono l'Art. 13 del regolamento di Ateneo sul Dottorato di Ricerca.

La commissione è composta da tre membri, scelti tra i professori e ricercatori universitari, italiani o stranieri, di cui uno appartenente al Collegio dei docenti, specificamente qualificati nelle tematiche affrontate nella tesi, e potrà essere integrata da non più di due ulteriori esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere o di particolare competenza documentata sull'argomento della tesi. La discussione della Tesi è svolta in maniera pubblica, e i tutori di ogni candidato vengono invitati ad assistere.

Art. 10 – Norme Finali

Il presente Regolamento è approvato ed emanato ai sensi della normativa dell'Ateneo vigente in materia e la stessa procedura è applicata anche per le eventuali successive modifiche.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale vigente in materia ed al Regolamento di Ateneo sul Dottorato di ricerca.

Pisa, 20 Ottobre 2014